

**Facoltà speciali del Presidente
della Pontificia Commissione *Ecclesia Dei*
18 ottobre 1988**

L'incarico speciale affidato alla Pontificia Commissione «*Ecclesia Dei*» •esige alcuni atti che esulano dal consueto ordinamento giuridico. Perciò il presidente della medesima commissione pontificia ha chiesto umilmente al Sommo Pontefice talune facoltà delle quali usufruire dopo essersi consultato, se il caso lo esige, con i moderatori dei dicasteri interessati. Esse sono :

1. concedere a chiunque ne faccia domanda l'uso del Messale romano secondo l'edizione tipica in vigore nel 1962, e ciò secondo le norme già proposte dalla commissione cardinalizia «istituita a tale scopo» nel dicembre del 1986, dopo aver informato il vescovo diocesano;

2. a) dispensare, a norma del *motu proprio Ecclesia Dei*, dalle irregolarità elencate al can. 1044 § 1 nn. 1 e 2;

b) sanare in radice i matrimoni nulli per il difetto di forma richiesta al can. 1108, celebrati alla presenza dei medesimi sacerdoti;

3. a) erigere la «Fraternità sacerdotale san Pietro» in società clericale di vita apostolica di diritto pontificio, nel rispetto di quelle note peculiari ricordate nel *motu proprio Ecclesia Dei* n. 6 a, e approvare le costituzioni di detta società;

b) erigere il seminario della «Fraternità san Pietro» a Wigratzbad, nella diocesi di Augsburg, col previo consenso del vescovo diocesano;

4. erigere canonicamente, in istituto di vita consacrata o in società di vita apostolica, le comunità che di fatto già esistono e che sono legate alle antecedenti forme liturgiche e disciplinari della tradizione latina, dopo aver sentito il parere del prefetto della Congregazione per i Religiosi e gli Istituti Secolari;

5. erigere associazioni di fedeli con l'intenzione che, dopo una conveniente preparazione e una sperimentazione compiuta nel modo consueto, possano divenire istituti di vita consacrata o società di vita apostolica;

6. esercitare l'autorità della Santa Sede su dette società e associazioni, fino a quando non si sia provveduto diversamente.

Il Sommo Pontefice, nell'udienza concessa al sottoscritto cardinale presidente della Pontificia commissione «Ecclesia Dei» il 18 ottobre 1988, si è benignamente degnato di concedere le facoltà sopra elencate e ha dato disposizione che ne siano informati gli interessati.

AUGUSTIN card. MAYER, presidente

Testo ufficiale latino.

Fonti principali di riferimento: art. 18 [9], art. 127 § 2 [11], can. 132 CIC (facoltà speciali) È n° 24 [1] (decadimento sede vacante) È can. 133 CIC (consultazioni e condizioni di esercizio della facoltà) È vedi documento [13] È n° 2.a [14], cann. 1044 §§ 1-2 CIC (dispensa di irregolarità) È n° 2.b [14], can. 1108 § 1 CIC (sanazione a radice per difetto di forma) È n° 2.b [14] (ambito personale della giurisdizione: vedi n° 2.a [14]) È n° 3.a [14], cann. 731 ss. CIC, art. 106 [9] (erezione di società di vita apostolica) È n° 4 [14], art. 108 § 1 [9] (erezione di istituti e società) È n° 5 [14], can. 312 CIC, art. 111 [9] (erezione di associazioni che possano diventare istituti) È n° 6 [14] (esercita l'autorità della Sede Ap.).

Testo: J.I. ARRIETA, *Diritto dell'organizzazione ecclesiastica*, Milano, 1997, Capitolo VII "Attribuzione eventuale di funzioni", pp. 207 ss.; Capitolo XII, "La curia romana", pp. 299 s.

Bibliografia: J. MIÑAMBRES, *Attribuzione di facoltà e competenze alla Commissione "Ecclesia Dei"*, in "Ius Ecclesiae" 3, 1991, pp. 341 ss.; H. FRANCESCHI, *Comentario a los cann. 133 ss.*, in ComEx I, pp. 859 ss.; J. GONZÁLEZ-AYESTA, *La naturaleza jurídica de las facultades habituales en la codificación de 1917*, USC, Roma, 1999.